

Deliberazione della Giunta Regionale 21 febbraio 2013, n. 25-5365

D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010: "Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, art. 11. Disposizioni sul commercio su area pubblica. Indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica". Proroga termini per l'anno 2013.

A relazione dell'Assessore Casoni:

Con la deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2010 n. 20-380 recante: "Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, art. 11. Disposizioni sul commercio su area pubblica - Indicazioni per la verifica della regolarità contributiva delle imprese del commercio su area pubblica" è stato introdotto l'obbligo, per tutti coloro che esercitano l'attività di commercio su area pubblica, di provare la regolarità della loro posizione ai fini previdenziali, fiscali e assistenziali con riferimento all'anno fiscale precedente, che allo stato attuale risulta essere il 2010; verificata la regolarità dell'impresa, i comuni rilasciano annualmente, apposito documento denominato "VARA" (Verifica Annuale Regolarità Aree pubbliche).

Per effetto della citata deliberazione e delle successive deliberazioni 23 dicembre 2010 n. 12-1269 "D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010: legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, art. 11. Disposizioni sul commercio su area pubblica. Indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica. Proroga termini", 28 febbraio 2011 n. 39- 610 oggetto "Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, Art. 11 e s.m.i. Disposizioni sul commercio su area pubblica. Indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica. Modifica del capo II. Esito della verifica di regolarità", 9 maggio 2011 n. 13-1999 recante "D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010: Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, Art. 11 e s.m.i.. Disposizioni sul commercio su area pubblica. Indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica. Integrazioni", che hanno disposto meccanismi di proroga e modalità speciali di rateizzazione per la fase di prima applicazione, i termini di scadenza previsti, rispettivamente, per gli adempimenti a carico degli operatori e per il riscontro comunale, sono fissati al 28 febbraio ed al 30 aprile di ogni anno.

Con deliberazione n. 21 – 3531 del 19 marzo 2012 la Giunta regionale ha disposto, con esclusivo riferimento all'anno 2012, il differimento dei termini predetti rispettivamente al 30 aprile ed al 31 luglio, per consentire alle pubbliche amministrazioni interessate di svolgere le attività di verifica e controllo dei dati secondo le nuove disposizioni del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", come da ultimo modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012), che con il combinato disposto delle disposizioni di cui agli articoli 40, 43 e 44 bis del novellato DPR 445/2000 evidenzia il chiaro intento del legislatore affinché le Amministrazioni Pubbliche procedano direttamente a verifiche e controlli, liberando cittadini ed imprese da oneri di attraversamento burocratico.

Al fine di favorire tale percorso di semplificazione, con deliberazione n. 19-3691 del 16 aprile 2012 è stato approvato il progetto interistituzionale per la semplificazione delle procedure di verifica della regolarità contributiva degli operatori del commercio su area pubblica denominato "VARAPIEMONTE REGINPS".

Alla deliberazione è seguita la sottoscrizione di un protocollo di intesa con l'INPS regionale nel quale sono stati definiti i contenuti operativi del percorso semplificato di verifica, sono stati

individuati gli adempimenti a carico degli enti firmatari, le tempistiche di realizzazione, nonché le modalità di utilizzo della procedura semplificata da parte dei comuni interessati.

Il progetto ha consentito, attraverso l'utilizzo di una piattaforma informatica, un flusso unificato di dati fra le amministrazioni precedenti e l'INPS, rendendo possibile la verifica generalizzata mediante procedure concordate, con la restituzione dell'informazione di regolarità (o irregolarità) in tempi certi ed evitando duplicazioni di richieste.

Tale applicativo ha costituito un elemento di evoluzione del processo di dematerializzazione e semplificazione dell'azione amministrativa.

Stante l'impossibilità per l'anno in corso di riproporre l'applicativo VERICO in considerazione della mancanza di fondi regionali da destinare a tale specifica attività e considerata pertanto la situazione di incertezza nella quale si sono venuti a trovare sia le amministrazioni comunali sia gli stessi operatori, si rende necessario, con l'obiettivo di individuare percorsi di semplificazione alternativi ed agevoli sia per le amministrazioni sia per gli operatori, prevedere un differimento dei termini fissati dalla deliberazione regionale, con esclusivo riferimento all'anno 2013, stabilendo che la data di consegna da parte degli operatori commerciali della documentazione necessaria alla dimostrazione della regolarità contributiva e fiscale del 28 febbraio sia differita al 30 aprile 2013 e la data del 30 aprile 2013, stabilita per i comuni e la verifica della regolarità contributiva degli operatori sia differita al 30 giugno 2013.

A tale fine, visti:

la D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010: "*Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, Art. 11 e s.m.i. Disposizioni sul commercio su area pubblica. Indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica*" e smi;

la DGR n. 21 – 3531 del 19 marzo 2012: "*Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, art. 11. Disposizioni sul commercio su area pubblica. Indicazioni per la verifica della regolarità contributiva delle imprese del commercio su area pubblica.*" Differimento di termini per l'anno di applicazione 2012;

la DGR n. 19-3691 del 16 aprile 2012 "DGR 20-380 del 26 luglio 2010: "*Indicazioni per la verifica della regolarità contributiva delle imprese del commercio su area pubblica.*" *Approvazione del progetto interistituzionale per la semplificazione delle procedure denominato "VARAPIEMONTE REGINPS"*.

gli articoli 40, 43, 44 bis, del DPR 445/2000, nel testo risultante dopo le modifiche introdotte dalla legge 183/2011;

Per le motivazioni indicate in premessa.

La Giunta regionale, unanime,

delibera

di differire, con esclusivo riferimento all'anno 2013, il termine del 28 febbraio per gli adempimenti a carico degli operatori, indicato al punto 4 del capo I "Adempimenti comunali e delle imprese" dell'allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 20-380 del 26 luglio 2010 recante:

“legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 art. 11 e s.m.i.. Disposizioni sul commercio su area pubblica – indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica”, al 30 aprile 2013;

di differire, con esclusivo riferimento all’anno 2013, il termine del 30 aprile per il riscontro comunale, indicato al punto 1 del capo I “Adempimenti comunali e delle imprese” dell’allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 20-380 del 26 luglio 2010 recante: “legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 art. 11 e s.m.i.. Disposizioni sul commercio su area pubblica – indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica”, al 30 giugno 2013;

di differire conseguentemente, con esclusivo riferimento all’anno 2013, i termini del 28 febbraio e del 30 aprile, indicati al punto 5 del capo I “Adempimenti comunali e delle imprese” dell’allegato A e al punto 1 del capo II “Esito della verifica di regolarità” dell’allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 20-380 del 26 luglio 2010 recante: “legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 art. 11 e s.m.i.. Disposizioni sul commercio su area pubblica – indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica” rispettivamente al 30 aprile 2013 e al 30 giugno 2013.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto regionale e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)